
Fondazione Bruno Visentini

IL NUOVO CODICE PUNTA SULL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

di **Elena Quadri**

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 31 marzo 2023 n. 36) riveste particolare rilevanza, oltre che per le semplificazioni e le razionalizzazioni introdotte dalla Commissione che lo ha redatto rispetto al Codice precedente (Dlgs 18 aprile 2016 n. 50) – recepite in massima parte nel corso dei lavori delle Commissioni parlamentari – per aver inserito una parte introduttiva sui principi, che devono costituire la stella polare di orientamento nell'interpretazione e nell'applicazione delle diverse disposizioni normative che lo compongono.

Nell'ambito dei suddetti principi è ricompreso quello di conservazione dell'equilibrio contrattuale (articolo 9). Dalla lettura della norma appare chiaro che il principio deve essere interpretato come esigenza di ristabilire il sinallagma (la corrispettività) di tipo funzionale tra le prestazioni, in senso essenzialmente economico, e che lo stesso viene in rilievo in fase esecutiva e non come sinallagma genetico rilevante in fase di costituzione del rapporto negoziale, atteso che le regole stabilite in sede di predisposizione della legge di gara e cristallizzate con l'aggiudicazione e la successiva stipula del contratto non potranno essere alterate, in omaggio al rispetto del principio della *par condicio* fra i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.

Balza agli occhi come il modello della norma sia costituito dalla eccessiva onerosità sopravvenuta che può verificarsi nei casi di contratti ad esecuzione periodica o continuata ovvero ad esecuzione differita (articolo 1467 del Cc) a causa di eventi straordinari e imprevedibili (la disposizione normativa richiama, infatti, anche le regole sull'impossibilità parziale per il caso di prestazione in parte o temporaneamente inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti), ma a differenza dell'istituto civilistico non dà luogo alla risoluzione del contratto, bensì al solo diritto alla rinegoziazione del medesi-

mo per ricondurlo ad equità.

Invero, nel bilanciamento fra i contrapposti, complessi e rilevanti interessi pubblici e privati che vengono in rilievo nel settore dei contratti pubblici, si è ritenuto prevalente quello a non porre nel nulla l'intera operazione che ha dato vita all'acquisizione della commessa pubblica, dando, però, la possibilità al contraente svantaggiato di ristabilire l'equilibrio contrattuale originario risultante in sede di aggiudicazione della procedura concorsuale, salvo che non abbia volontariamente assunto il rischio del sopraggiunto disequilibrio. Viene così ripristinato il riferimento al principio in via generale, che, invece, era stato limitato dal Codice del 2016 alle sole concessioni (articolo 165), in quanto anche l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi era applicabile solo in presenza di un esplicito richiamo dello stesso nell'ambito delle clausole della *lex specialis* di gara (articolo 106 del Dlgs n. 50 del 2016).

—continua a pagina 36

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini

a cura di Giancarlo Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA